Pubblicato il 27/10/2023

N. 07172 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 06978/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 6978 del 2023, proposto da

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Grattacaso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;

contro

Ministero della difesa e Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

[redacted] non costituito in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia

- del giudizio di inidoneità reso con provvedimento datato 7 marzo 2023 dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

- di ogni altro atto o provvedimento preordinato, collegato, connesso o conseguenziale, comunque lesivo dell'interesse del ricorrente, compresa la graduatoria di cui all'articolo 1, comma 1, lett. *b)*, del bando di concorso, redatta in data 30 marzo 2023 dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della difesa e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri – Centro nazionale di selezione e reclutamento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visti tutti gli atti della causa;
Visti l'articolo 55, nonché gli articoli 27, 41 e 49 cod. proc. amm.;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 la dott.ssa Floriana Venera Di Mauro e udito l'Avvocato dello Stato, come specificato nel verbale;

Considerato che:
- con la proposizione del ricorso è stato contestato il giudizio di non idoneità espresso nei confronti del ricorrente – nell'ambito del concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri – in quanto il candidato è stato riscontrato affetto da [redacted] *condizione contemplata quale causa di non idoneità al servizio militare dall'art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 e dal Decreto Ministeriale 4 giugno2014 recante "Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare"*»;
- il ricorrente ha prodotto documentazione medica, anche proveniente da strutture sanitarie pubbliche, volta a comprovare l'insussistenza della causa di non idoneità

rilevata dalla Commissione operante in sede concorsuale;

- con l'ordinanza n. 11400 del 7 luglio 2023, questa Sezione ha disposto una verificazione, della quale è stato incaricato il Collegio medico legale della Difesa, al fine di "*accertare se il ricorrente sia attualmente affetto da patologia tiroidea e se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato*";

- dalla relazione conclusiva della verificazione, depositata agli atti del giudizio l'11 ottobre 2023, emerge che l'Organo incaricato ha escluso che il ricorrente sia attualmente affetto da patologia tiroidea e pure che lo stesso presenti la causa di inidoneità al servizio militare indicata nel provvedimento impugnato; il Collegio medico legale della Difesa ha, invece, ritenuto che il ricorrente, benché astrattamente idoneo al servizio militare, sia ugualmente inidoneo ai fini della specifica procedura concorsuale, in quanto la sua condizione clinica sarebbe ascrivibile al codice 18 della direttiva riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ossia '[redacted] comportante l'attribuzione del coefficiente AV-EM 4;

Ritenuto di dover disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria e di autorizzare il ricorrente ad avvalersi, a tal fine, della notifica per pubblici proclami – ai sensi del combinato disposto dell'articolo 41, comma 4, cod. proc. amm., e dell'articolo 49, comma 3, cod. proc. amm. – mediante la pubblicazione della presente ordinanza (con oscuramento delle generalità del ricorrente), del ricorso (con oscuramento delle generalità del ricorrente) e dell'elenco nominativo dei controinteressati sul sito internet del Ministero della difesa – Arma dei carabinieri, nella medesima sezione del sito in cui sono disponibili le informazioni relative alla procedura selettiva di cui si tratta;

Ritenuto di disporre che:

- a tali incombenti la parte ricorrente dovrà provvedere inoltrando, entro dieci giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, apposita

richiesta, corredata di copia informatica degli atti indicati, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri;

- l'Amministrazione provvederà alla pubblicazione, con le modalità sopra indicate, entro venti giorni dalla richiesta, rilasciandone attestazione al richiedente, e assicurerà il mantenimento della pubblicazione fino al deposito della sentenza definitiva;

- la prova dell'avvenuta notifica nei modi sopra indicati, contenente anche l'attestazione dell'Amministrazione, dovrà essere depositata, a cura del ricorrente, entro sette giorni dal rilascio della medesima attestazione;

Ritenuto di dover disporre, nelle more del predetto incombente, l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai sensi dell'articolo 27, comma 2, cod. proc. amm., ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove concorsuali non ancora espletate, inclusa la valutazione dei titoli, in caso di esito favorevole delle precedenti prove;

Ritenuto di fissare, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 20 dicembre 2023;

Ritenuto di rinviare la decisione sulle spese della presente fase alla camera di consiglio come sopra fissata;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) dispone l'integrazione del contraddittorio, nei modi e nei termini specificati in motivazione.

Dispone l'accoglimento interinale della domanda cautelare, ai fini della sottoposizione del ricorrente alle prove non ancora espletate, come indicato in motivazione.

Fissa, per la prosecuzione della trattazione, la camera di consiglio del 20 dicembre 2023.

Rinvia la decisione sulle spese della presente fase cautelare alla camera di consiglio come sopra fissata.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-*septies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore

Domenico De Martino, Referendario

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Floriana Venera Di Mauro	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.